



## NOTA RIEPILOGATIVA TEMATICHE GENERALI E DECRETO LEGGE “ENTI LOCALI”

### 1. LEGGE DI STABILITA’.

L’ANCI, dopo i primi risultati ottenuti nella trattativa relativa alla legge di stabilità per il 2015, che brevemente si sintetizzano ha continuato nei mesi seguenti il confronto con il Governo e il Parlamento sino all’adozione del decreto legge.

In sede di legge di stabilità, fermo restando il dato non negoziabile della riduzione di risorse pari a circa 1.200 a cui si aggiungevano i 300 ml già stabiliti e consapevoli degli effetti sulla spesa corrente del nuovo sistema di contabilità, si è ottenuto: un significativo allentamento del Patto Stabilità interno con una riduzione pari almeno al 60% rispetto al 2014, nonché il rifinanziamento del patto verticale incentivato per circa 1 miliardo, nonché spazi finanziari per settori quali edilizia scolastica; utilizzo dei proventi degli oneri di urbanizzazione per spese correnti; abolizione del vincolo di effettuare il taglio mediante riduzione della spesa corrente comunale; copertura graduale del fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere annualmente in bilancio, dal 36% del 2015 fino ad arrivare alla piena copertura nell’arco di un quinquennio; allungamento fino a 30 anni dei tempi di ammortamento dei disavanzi tecnici da riaccertamento straordinario dei residui; esclusione dal Patto dei comuni istituiti da fusioni, per 5 anni; ampliamento del limite all’indebitamento al 12%; rinegoziazione mutui estesa anche a quelli già rinegoziati, ferma restando la durata massima di 30 anni; stanziamento di 125 mln. nel 2016 e poi 100 mln. per ulteriori 4 anni per accollo interessi di mutui stipulati nel 2015 da Comuni, Province e Città metropolitane; proroga anticipazione di tesoreria a 5/12; superamento della disciplina che pone a carico dei Comuni le spese per uffici giudiziari con il trasferimento delle competenze a partire dal 1° settembre.

### 2. DL MILLEPROROGHE

**Ripristino uffici giudici di pace** con la **proroga fino al 30 luglio 2015** i termini della procedura che consente agli enti locali, anche consorziati, alle unioni di comuni, di richiedere al Ministero della giustizia il ripristino dell’ufficio del giudice di pace sul loro territorio, e del quale è prevista la soppressione, con piena disponibilità a sostenerne i costi; **Gare d'ambito per il servizio di**

**distribuzione del gas con la proroga all'11 luglio 2015** del termine entro il quale la Regione deve intervenire in caso di mancata pubblicazione del bando di gara da parte degli Enti locali; **riequilibrio finanziario enti locali** con la possibilità nell'anno 2014, per gli enti che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, di **riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma; proroga termini ai comuni per la gestione associata obbligatoria con il differimento al 31 dicembre 2015** dei termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni; **interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali con il differimento dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015** il termine di durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci, che operano in qualità di commissari governativi, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali; **centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture con la fissazione, al 1° settembre 2015,** dell'entrata in vigore della disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione; **sospensione esecuzione sfratti;** posticipo dell'introduzione dell'imposta municipale secondaria a decorrere dall'anno 2016 (anziché dal 2015); **quota ai Comuni per partecipazione a recupero evasione erariale pari al 100 per cento delle maggiori somme riscosse sino al 2017;** regolarizzazione delibere TARI adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014, inoltre i Comuni che non hanno deliberato in materia entro la medesima data procedono alla riscossione della TARI applicando le tariffe vigenti per l'anno 2013 e le eventuali differenze tra il costo effettivo del servizio e il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe siano recuperate nell'anno successivo.

### **3. IL DECRETO LEGGE IN MATERIA DI IMU-TERRENI AGRICOLI MONTANI**

Sono stati **ridefiniti i parametri di esenzione dall'IMU per i terreni montani**, operando una revisione ulteriore dei criteri di montanità necessari per l'applicazione delle esenzioni dei terreni agricoli a seguito delle prescrizioni del dl n. 66 del 2014.

A fronte della diminuzione del maggior gettito stimato annuo (**circa 280 milioni di euro, in luogo dei circa 360 milioni inizialmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze**), resta del tutto incerta la robustezza delle stime che – si ricorda – hanno già generato corrispondenti tagli

del Fondo di solidarietà a carico dei Comuni coinvolti, sia con riferimento all'ammontare complessivo sia per ciò che riguarda il riparto tra gli enti.

L'Anci è impegnata nell'attività di verifica della corrispondenza fra stima e gettito effettivo e ha più volte chiesto al Governo di rimborsare la differenza che è seguita alla modifica dei criteri.

#### **4. DECRETO LEGGE ENTI LOCALI (DL N. 78 DEL 19 GIUGNO 2015)**

**E' giusto riconoscere che i contenuti del decreto legge sono il frutto di un lungo, complesso ed incessante confronto politico e tecnico che ha visto l'Associazione incalzare costantemente il Governo e i Ministeri interessati sulle questioni maggiormente rilevanti che toccano la finanza comunale e metropolitana, a partire dalla bozza di decreto legge predisposta dall'ANCI nel febbraio scorso. Da quella data si sono tenute decine di incontri sia tecnici che politici che hanno progressivamente messo a fuoco, con soluzioni normative faticosamente condivise, le questioni prioritarie già individuate, nonché altre soluzioni emerse nel tempo.**

**E bene ricordare anche il difficile e complesso contesto in cui ci si è mossi circa la possibilità di ottenere le legittime compensazioni finanziarie, in considerazione del subentro di altre gravi questioni finanziarie, come ad esempio la pronuncia sull'illegittimità del taglio delle pensioni.**

**Bisogna dare atto al Governo, nella naturale dialettica, di aver tenuto sempre mantenuto il filo del dialogo con l'ANCI con l'obiettivo di giungere a soluzioni possibili. L'aver ottenuto un decreto legge per gli enti locali rappresenta di per sé un punto importante per il sistema dei Comuni, con misure concrete che aiutano gli enti a regolare il sistema contabile in un contesto che resta molto complesso.**

**Le questioni che non sono state compiutamente affrontate potranno trovare risposta in sede di conversione del decreto legge, consapevoli che le difficoltà finanziarie accumulate in anni non sono assolutamente sottovalutate, ma vanno inserite in un quadro di ripresa economia complessiva degli investimenti e di tutela dei servizi locali. Va ricordato che la stessa Corte dei Conti da tempo e da ultimo pochi giorni fa ha evidenziato la riduzione della spesa primaria dei comuni - in particolare la contrazione degli investimenti locali - e la sproporzione del contributo richiesto ai Comuni rispetto agli altri settori della PA.**

**1. Il fondo perequativo IMU-Tasi** (pari a 625 mln. del 2014) **viene riconosciuto per complessivi 530 mln. di euro**, che comprendono una quota da destinare al sostegno della verifica del gettito dei terreni già considerati montani e quindi già esenti dall'IMU (art- 8, co.10-11).

La dotazione inserita nella versione iniziale del dl è ovviamente positiva e permette di abbattere le incertezze sulla disponibilità di risorse per un significativo numero di Comuni.

**L'attuale formulazione, però, esclude le entrate in questione** dalle entrate valide ai fini del computo del saldo obiettivo di Patto.

*Questa limitazione mette in grave difficoltà, in particolare, i Comuni con una situazione "normale" di bilancio (scarsi debiti pregressi, nessuna operazione straordinaria) e con forte incidenza del fondo "ex 625 mln.". ANCI ha sottolineato con determinazione la necessità di eliminare questo vincolo che peraltro appare in contraddizione con l'allentamento del PSI operato per il 2015. Si tratta di una questione che **va superata nel confronto parlamentare.***

**In sede di conversione va mitigato il taglio perequativo** derivante dal riparto del 20% del FSC 2015 in base alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard, con particolare riferimento ai Comuni di minore dimensione demografica, come richiesto formalmente dall'ANCI.

**2. NORME RELATIVE AL PATTO DI STABILITA' DEI COMUNI** (art. 1 e art. 9, co.3)

- **La sanzione** per violazione del Patto 2014 **è ridotta al 20% dello sforamento** registrato (art. 1, co.7);
- **Eliminazione sanzione per annualità pregresse** (co.9);
- Viene **attivato l'accordo del 19 febbraio sul nuovo riparto dell'obiettivo finanziario 2015**. L'obiettivo di Patto 2015 di ciascun Comune si ottiene sottraendo dall'obiettivo finanziario il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che il Comune accantona sul bilancio di previsione (co. 1).
- Viene definito il percorso di **attribuzione di spazi aggiuntivi pari a 100 milioni di euro (sempre parte dell'accordo 19 febbraio)** per: eventi calamitosi (per i quali sia vigente lo stato di emergenza) e interventi di messa in sicurezza del territorio (spazi finanziari per 10 milioni di euro); messa in sicurezza edifici scolastici, nonché del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto (spazi per 40 milioni di euro); esercizio della funzione di ente capofila

(spazi per 30 milioni di euro); sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio (spazi per 20 milioni di euro).

- Viene definito un percorso specifico per la richiesta e l'assegnazione degli **spazi relativi all'edilizia scolastica**, a cura della relativa Struttura di missione costituita presso la Presidenza del Consiglio (co. 4);
- Considerando la riserva per l'assegnazione di spazi per l'esercizio della funzione capofila di cui ai punti precedenti, **la rimodulazione degli spazi tra i capofila e gli associati curata da IFEL** per conto di Anci (co. 534 della L.Stabilità 2014) riguarderà per il 2015 solo i casi di **maggiori oneri a carico dei capofila per contributi /trasferimenti concessi da soggetti terzi** e gestiti direttamente dal capofila stesso;
- Viene ampliata la portata degli spazi concessi su scala regionale con il **patto verticale incentivato**: gli spazi possono essere utilizzati per pagamenti in conto capitale, anche del 2015, con assoluta priorità per lo smaltimento dei debiti commerciali pregressi al 31 dicembre 2014. Gli spazi potranno essere assegnati dalle Regioni, sulla base dei nuovi criteri, entro il 30 settembre (art. 9, co.3)
- Viene prevista **una dotazione aggiuntiva di massimo 700 mln. di euro** per: esclusione dai vincoli finanziari regionali dei cofinanziamenti regionali di interventi sostenuti da fondi strutturali comunitari; esclusione dal Patto 2015 dei cofinanziamenti a carico dei Comuni sede di città metropolitane di interventi sostenuti da fondi strutturali comunitari inclusi nelle programmazioni 2007-13 e 2014-20; esclusione dal patto 2015 degli oneri per cofinanziamento a carico dei Comuni sede di città metropolitane delle opere prioritarie del programma MIT allegato al DEF 2015. La comunicazione delle richieste di spazi va effettuata al Dipartimento Coesione (PCM) entro il 30 settembre.

### **3. NORME RELATIVE AL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' (art. 2)**

- **Termine per il riaccertamento dei residui spostato al "15 giugno 2015"**, ma con la pubblicazione del dl ormai successiva a tale data, il termine dovrà essere portato almeno al 30 giugno. Lo sdoppiamento del termine, inizialmente concomitante con l'adozione del Rendiconto 2014 (30 aprile) permette a tutti i Comuni di procedere senza il rischio che l'eventuale diffida per il mancato rispetto del termine del 30 aprile produca effetti diretti anche per il solo ritardo del riaccertamento.

- **Il riaccertamento dei residui è possibile anche per gli enti già sperimentatori**, alle condizioni più favorevoli previste per la generalità degli enti.
- Gli enti già sperimentatori possono inoltre utilizzare i **proventi da alienazioni patrimoniali** per la copertura del **FCDE nella misura pari alla differenza tra il 55%** (accantonamento minimo degli sperimentatori) **e il 36%** accantonamento minimo per la generalità degli enti
- Viene modificato il Tuel (art. 200) per armonizzare con i nuovi principi contabili **l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese capitali pluriennali**.
- Viene concessa la possibilità di **utilizzo delle imputazioni in bilancio delle anticipazioni di liquidità ex dl 35 a fini di copertura dell'accantonamento al FCDE a consuntivo**. La norma è di tipo meramente contabile, senza alcun impatto finanziario negativo sulla finanza pubblica, e permette un limitato utilizzo di attivi "tecnici" che altrimenti non avrebbero alcun effetto.

#### **4. NORME IN MATERIA DI FSC (ART. 3)**

Il dl non prevede l'erogazione di un anticipo sulle somme dovute a titolo di FSC 2015, come invece inizialmente concordato, per effetto della emanazione a ridosso dell'acconto IMU-TASI. L'erogazione di un secondo acconto (tra settembre e ottobre) potrebbe essere disposta con il DPCM relativo alla determinazione e riparto dell'FSC, la cui emanazione dovrebbe avvenire entro il mese di luglio.

Le norme relative all'FSC riguardano:

- definizione di una procedura a regime di erogazione di un acconto entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2016, pari all'8% delle risorse di riferimento determinate per il 2014 (circa 1,5 mld. di euro).
- il riparto perequativo del 20% dell'FSC 2015 viene riferito alla "differenza" tra capacità fiscali e fabbisogni standard e la dimensione complessiva di riferimento per l'applicazione dello schema viene posta al 45,8 per cento della capacità fiscale complessiva. Si tratta di norme che forniscono una maggiore copertura legislativa al metodo di riparto già applicato e che non hanno alcun effetto sulla quota di alimentazione del FSC a valere sul gettito di base dell'IMU che resta fissata al 38,23% circa dell'IMU base;
- la base di riferimento per l'effettuazione del taglio di 1.200 mln. di euro di cui al comma 435 della Legge di stabilità 2015 viene definita dalla somma: gettito IMU ad aliquota di base al netto della quota di alimentazione dell'FSC, più gettito TASI ad aliquota di base, più importo

dell'FSC 2014 risultante alla fine dell'anno e quindi al netto delle riduzioni disposte con il dl n. 66 del 2014. Anche in questo caso, viene legificato il metodo già adottato.

## **5. AMPLIAMENTO DELLO SMALTIMENTO DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI (ART. 8)**

**Viene rinnovato l'intervento relativo all'erogazione di liquidità già attivato con il dl 35 del 2013,** con riferimento ai debiti commerciali pregressi maturati al 31 dicembre 2014.

In particolare, il comma 6 destina 850 milioni di euro per l'erogazione di liquidità finalizzata al pagamento di debiti commerciali pregressi, non necessariamente di parte capitale. I debiti in questione comprendono fatture scadute o documenti equivalenti, nonché debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento al 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti successivamente. Sono inoltre compresi i debiti contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del Tuel (c.d. pre-dissesto).

Possono accedere alle erogazioni gli enti che abbiano erogato pagamenti per almeno il 75% delle anticipazioni di liquidità già ricevute.

Va segnalato che la norma non comprende l'ampliamento degli spazi finanziari ai fini del patto per i pagamenti di debiti pregressi di parte capitale.

Inoltre, il comma 5, nell'escludere dai vincoli finanziari regionali i trasferimenti in conto residui da erogare agli enti locali "sottoposti a patto di stabilità", produce un potenziale beneficio in termini di facilitazione delle erogazioni pregresse delle Regioni a favore dei Comuni e delle Province.

**Non è ancora chiaro se in fase attuativa potrà essere considerata la possibilità di utilizzo di parte dei fondi disponibili anche per enti in disavanzo da nuova contabilità e che registrino necessità di anticipazioni di cassa, come richiesto con forza dall'Anci.**

## **6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE (ART. 4)**

Introduce misure finalizzate ad agevolare il processo di ricollocazione del personale di Città metropolitane e Province destinatario dei processi di mobilità, oltre a disposizioni di carattere generale concernenti il turn-over del personale.

In dettaglio:

- al primo comma è previsto che in caso mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, non si applicano le relative sanzioni (ordinariamente consistenti nel

divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo) al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle Città metropolitane e delle Province, in attuazione dei processi di riordino disciplinati legge n. 56/2014 e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190/2014;

- il secondo comma consente, previo consenso dell'interessato, il trasferimento definitivo presso l'amministrazione utilizzatrice del personale delle Città metropolitane e delle Province che alla data del 31 dicembre 2014 si trovi in posizione di comando o distacco. Tale possibilità è ammessa a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia capienza nella dotazione organica, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa;
- il terzo comma introduce una importante specificazione alle regole che disciplinano ordinariamente il turn-over negli enti locali. Viene infatti chiarito espressamente che i risparmi derivanti da cessazioni di personale non sostituito nei tre anni precedenti possono essere destinati a finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- infine il comma 4 introduce un correttivo rispetto alle modalità di computo dei tempi medi di pagamento, chiarendo che ai fini del relativo calcolo non devono essere computati i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'art. 32, comma 2, nonché dall'art. 1, commi 1 e 10, del decreto-legge n. 35/2013.

**Non sono presenti nel Decreto legge, ma saranno riproposte in sede di conversione alcune importanti norme in materia di personale:**

- in caso di superamento dei tempi medi di pagamento, possibilità di assumere comunque una quota del personale a tempo determinato/stagionale;
- possibilità di reclutare il personale educativo e scolastico, in quanto non presente nei ruoli del personale provinciale;
- possibilità per le Città metropolitane non in regola con il patto di stabilità 2014 di proseguire i rapporti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi.

## **7. MISURE IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE (ART. 5)**

In sede di confronto sui contenuti del Decreto legge l'ANCI aveva richiesto lo stralcio di questa misura. La disposizione prevede che il personale appartenente ai Corpi e ai servizi di Polizia provinciale transiti nei ruoli degli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure che saranno definite nel DM sui criteri della mobilità, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge di stabilità 2015.



Il transito del predetto personale avviene nei limiti della dotazione organica dell'Ente ricevente e della rispettiva programmazione triennale dei fabbisogni di personale, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese e alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. In applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della bozza di decreto-legge, l'immissione in ruolo di personale già appartenente alla polizia provinciale può aver luogo anche in caso di mancato rispetto, nell'anno 2014, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi di pagamento.

L'art. 5 prevede infine che fino al completo assorbimento del predetto personale è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Quest'ultima previsione appare particolarmente critica e l'ANCI si è attivata per individuare con i competenti dicasteri le necessarie misure correttive.

#### **8. MISURE PER EMERGENZA LIQUIDITÀ DI ENTI LOCALI IMPEGNATI IN RIPRISTINO LEGALITÀ (ART. 6)**

In particolare al comma 7 è previsto che gli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto risultano commissariati in conseguenza dello scioglimento degli organi consiliari per infiltrazioni o condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 TUEL, ovvero in caso di periodo di commissariamento scaduto da non più di un anno alla stessa data, per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, possono assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 90, 108 e 110 TUEL.

Inoltre, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari e per il periodo di cinque anni successivi alla scadenza del predetto periodo, non si applica la sanzione del blocco delle assunzioni prevista dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014 per il mancato rispetto dell'indicatore dei tempi medi di pagamento.

Ai relativi oneri gli enti interessati fanno fronte attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

#### **9. ALTRE QUESTIONI GENERALI RECEPITE (art.7)**

- **rinegoziazione mutui anche per enti in esercizio provvisorio (co.1) ed utilizzo libero dei risparmi, anche per spesa corrente (co.2).** Da integrare con la sanatoria delle delibere di Consiglio (autorizzazione a rinegoziare) degli enti senza bilancio 2015, adottate prima del dl;

- **i criteri di riparto del taglio dl 95 sul 2015** sono proporzionali del taglio operato nel 2014 (co.3);
- **estensione termini gestione controlli Tares** in caso di affidamento a soggetti terzi, quali il gestore del servizio rifiuti o il concessionario delle entrate (co. 4);
- **destinazione 10% quota vendita immobili** a riduzione debito comunale e non statale (co.5);
- **sanatoria tempi di ripresentazione piano pluriennale (enti in pre-dissesto) a seguito gestione liquidità ex dl 35** (co.6);
- **proroga del termine sulla riscossione al 31 dicembre 2015** (co.7).

*Si deve auspicare un intervento tempestivo ed organico sull'assetto della riscossione, in termini sia di riorganizzazione dell'offerta (riordino disciplina riscossori privati, ruolo di Equitalia), sia di revisione delle procedure della riscossione – in particolare coattiva – anche in attuazione della Delega fiscale.*

- estensione ai consorzi dei benefici fiscali già previsti in caso di scioglimento di società comunali, di cui al comma 568-bis, L. stabilità 2014 (co. 8)
- possibilità di contabilizzare le **quote inesigibili da prelievo sui rifiuti** nel Piano finanziario rifiuti (e quindi nel computo delle tariffe TARI), anche con riferimento ai diversi prelievi succedutisi negli ultimi anni (Tarsu-Tia-Tares-Tari). Un'interpretazione restrittiva della CdC Toscana sta creando notevoli difficoltà operative (art. 7, co.9);

**Non sono comprese nel dl e potrebbero essere riconsiderate nell'esame parlamentare, le norme su:**

- deroga al ricorso alle centrali uniche di committenza per i Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, al di sotto di una certa soglia di spesa (nelle ipotesi oggetto di concertazione pari a 40 mila euro) ( norma concordata ma che allo stato risulta incerta);
- norma interpretativa per regioni a statuto speciale sulla non applicabilità delle norme su personale della legge di stabilità collegate alla costituzione delle Città metropolitane;
- norma di semplificazione dell'istituzione di fondi immobiliari e più in generale relativa disciplina (ma in questo caso potrebbe non essere necessaria una norma di legge);

## **10. CITTA' METROPOLITANE**

- **La sanzione per sfioramento Patto di stabilità comporta l'applicazione dell'importo più favorevole fra il 20% dello sfioramento e il 3% dell'entrata corrente** (art. 1, co. 7).
- prevista **rinegoziazione mutui** con utilizzo risparmi in conto interessi e capitale per spesa corrente, come per tutti gli enti locali (art. 7, co.1-2)
- recepita la **differenziazione del taglio per città metropolitane** rispetto alla eprovince sulla base dell'intesa del 7 maggio u.s. (art. 1, co 10)
- **Rimangono aperte le questioni relative all'attuazione delle modalità di finanziamento autonomo delle Città metropolitane (già previste dal dl n. 68 del 2011) e della modifica della disciplina del tributo IPT per evitare distorsioni nel prelievo tra le diverse province in relazione alla sede sociale dei contribuenti maggiori (dumping regioni speciali); eliminazione del blocco assunzioni per una figura apicale fiduciaria e per il rinnovo contratti a tempo determinato scaduti alla data del 31 dicembre 2014, in caso di violazione del patto 2014 da parte della ex Provincia; ( norma sempre concordata ma che allo stato risulta incerta)**

## **11. ALTRE NORME INSERITE NEL DECRETO**

(da esaminare nel dettaglio)

Art. 6 - Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità

Art. 11- Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

Art. 12. Zone Franche urbane-Emilia

Art. 13. Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Comprende l'estensione al 2016 del termine fino al quale gli immobili inagibili per effetto del terremoto del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) restano esenti per legge dall'IMU e dalla Tasi (art. 13);

## **12. ULTERIORI INTERVENTI DA NEGOZIARE**

Tra gli ulteriori argomenti che richiedono un intervento normativo (alcuni segnalati intorno all'ultima riunione con il Governo), il decreto ne contiene alcuni, mentre altri dovrebbero essere sottoposti all'attenzione del Parlamento:

- utilizzo del 50% proventi alienazioni immobiliari per spesa corrente;

- **il dl non modifica il termine per la comunicazione del Certificato** al consuntivo 2014, che resta fissato al 31 maggio. L'inosservanza del termine comporta la sospensione di ogni pagamento dovuto dal Ministero dell'Interno. Ci sono diversi contributi da erogare (residui FSC 2014 e 2013, rimborso terreni montani 2014), la cui sospensione potrebbe aggravare i problemi di liquidità lamentati da diversi Comuni;
- è necessario **abolire il vincolo ad utilizzare per l'estinzione di titoli obbligazionari** esclusivamente i proventi da alienazioni patrimoniali. La modifica ha carattere complementare alla ristrutturazione dei mutui CDP, in particolare per gli enti che non abbiano mutui rinegoziabili. *Si dovrebbe quindi consentire l'utilizzo di tutte le fonti disponibili, compreso l'avanzo e la ristrutturazione del debito mediante accensione di nuovi prestiti, senza effetti sulla finanza pubblica;*
- resta necessario un intervento normativo per chiarire la portata del **vincolo di destinazione delle entrate** per oneri di urbanizzazione e da alienazioni patrimoniali, sotto il profilo della gestione di cassa, oggetto di una interpretazione pesantemente restrittiva da parte di alcune sezioni della Corte dei Conti;
- deve essere risolto un **problema di irragionevole impatto della nuova contabilità sulle operazioni di accollo di debiti di società partecipate da parte dell'ente locale**, che le rende eccessivamente onerose in termini di vincoli di bilancio. *La norma avrebbe, secondo RGS effetti negativi sulla finanza pubblica (peraltro non chiariti);*
- deve essere risolto il problema delle **mancate effettuazioni delle trattenute dall'IMU 2014**, che verranno recuperate nel 2015. Si tratta di regolazioni ritardate per motivi burocratici, che rischiano di costituire maggiori spese 2015 per i Comuni coinvolti, che devono essere rese ininfluenti ai fini del rispetto del Patto 2015 e della dimensione della spesa dell'ente. La norma concordata sull'argomento era collegata al termine per la deliberazione del rendiconto 2014 ormai trascorso.